

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI REGGIO CALABRIA

CIG 9012334D47 C.U.P H32F16000570006

**CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI ARMATURE STRADALI PER
LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOLTA
ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL COMUNE DI REGGIO
CALABRIA. " SOSTITUZIONE BRACCETTI TIPO ENEL "**

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,
presso, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me

Segretario del, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-

amministrativa, nell'interesse del, senza l'assistenza di testimoni

per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente

dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il/La Responsabile/ Dirigente

nato/a a....., il.....,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA

che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel

presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig.....,

nato/a a, il.....,

residente a, in Via, n.

nella sua qualità di, dell'Impresa

con sede legale in

Via, n., C.F./P.IVA

di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, si stabiliva di procedere all'appalto della

fornitura di

....., mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 6 71 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto ed

è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte ai sensi

dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50¹ s.m.i. quello del minor

prezzo;

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n., in

data, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato

aggiudicato l'appalto della fornitura all'impresa suddetta;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data

..... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in

capo all'impresa aggiudicataria;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in

¹ Trattasi dell'opzione ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

data e pertanto alla data odierna sono decorsi i

trentacinque giorni previsti dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa

.....
in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto

della fornitura di

.....,
che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Durata e penali

1. Il contratto ha una durata di 240 gg (duecentoquaranta giorni) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura , effettuato

dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) a seguito della stipula del

presente contratto, ovvero a seguito dell'avvenuta efficacia in caso esecuzione

anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice ai sensi dell'art. 4 del CSA,

sotto la comminatoria di una penale ai sensi dell'art. 8 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base

delle indicazioni fornite dal DEC.

	3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
	all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	
	sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
	all'appaltatore.	
	4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice	
	su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dec.	
	Art. 4 – Cauzione definitiva	
	1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
	contratto, è stata costituita mediante n.	
 emessa da	
 in dataper un importo di	
	euro	
	2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
	espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione	
	Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.	
	3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	4	

	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
	all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	risarcibilità del maggior danno.	
	5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori	
	comunque presenti in cantiere.	
	6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione	
	della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'appaltatore.	
	Art. 5 - Modalità di esecuzione	
	La fornitura dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato	
	tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario	
	stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente	
	contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B").	
	Art. 6 - Prezzo	
	1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro	
 (diconsi euro)	
	5	

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro

....., tenuto conto del ribasso del% offerto ed

accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2 L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., le parti della fornitura che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in

materia

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti²

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:

.....

.....

.....

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra

.....

nato/a a, il, è

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione

² Si rammenta quanto previsto dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 in tema di pagamenti nei contratti pubblici. Si rinvia alla normativa menzionata per la tempistica nei pagamenti e la decorrenza degli interessi moratori

aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Società per la gestione dei servizi pubblici locali di Reggio Calabria Castore SPL S.R.L "codice univoco ufficio" **IPA** W7YVJK9 e con liquidazione a gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con

interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura aggiudicata.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;

obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dell'appaltatore;
- un decimo dell'importo della fornitura non consegnata calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Reggio Calabria.

☐ ~~Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già autorizzato, per la Stazione Appaltante, da con atto n. del senza che tale clausola sia stata ricusata dall'appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione). Troverà puntuale applicazione quanto~~

~~previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.~~

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con la fornitura in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che la fornitura avvenga in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.

159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di

infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui

all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.,m.i. l'aggiudicatario deve

rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di

aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora la

ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente

contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale

obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare

dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da

corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso

maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione

Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente

all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni

sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla

	categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni	
	risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto	
	collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3.	
	L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla	
	sostituzione.	
	4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse.	
	5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa	
	comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del	
	lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.	
	6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa	
	si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato	
	pagamento.	
	Art. 22 - Anticipazione	
	1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all'appaltatore sarà	
	riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al dell'importo	
	contrattuale e quindi pari ad €che verrà recuperata	
	progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto	
	puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.	
	2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente	
	ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte della stazione appaltante.	
	3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di	
	14	

effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 24 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “.....”, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Articolo 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Reggio Calabria quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della fornitura di “Fornitura di armature stradali per la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica volta alla riduzione dei consumi energetici nel Comune di Reggio Calabria. Sostituzione braccetti tipo ENEL”

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

.....